



Verona,

- Prot.n.

**ACCORDO AZIENDALE A REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA E
NORMATIVA DEL PERSONALE MINORENNE CHE EFFETTUA
PRESTAZIONI IN QUALITÀ DI FIGURANTE O DI BAMBINO CANTORE**

Tra la FONDAZIONE ARENA DI VERONA

e
le Organizzazioni Sindacali SLC / CGIL, FISTel / CISL, UIL-COM, FIALS / CISAL,

e
le R.S.U. della Fondazione Arena di Verona,

Richiamato l'art. 112 del vigente C.C.N.L., dove viene rimandata ad accordi aziendali la disciplina del trattamento economico e normativo del personale individuato quale "Personale di Sala" e "Personale di Retropalco";

Ritenuto che analoga disciplina possa essere applicata anche al personale minorenni che effettua prestazioni in qualità di figurante o di bambino cantore;

Richiamate le disposizioni contenute nella legge 17.10.67 n. 977 recante "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" (e successive modifiche ed integrazioni), nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19.09.94 n. 626, recante attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche;

Richiamati i contenuti del decreto legislativo 368/01, che disciplina le assunzioni a termine;

Atteso che la peculiarità della mansione del personale minorenni di che trattasi comporta che, in un arco di tempo predeterminato, detto personale presti la propria attività discontinua nelle sole giornate di prove e di recite, e quindi sotto forma di rapporto di lavoro assimilabile al part-time verticale;

Richiamato l'accordo 3 agosto 1990, attualmente in vigore;

Ravvisata la conseguente necessità di meglio disciplinare tutti gli aspetti concernenti l'impiego dei minori,

IL SOVRINTELENDE

si conviene quanto segue



Verona,

- Prot.n.

Art. 1 "Orari "

Fermo restando che la Fondazione si impegna a rispettare tutte le prescrizioni previste, in relazione alla diversa età dei minori, dalla circolare ministeriale 6 luglio 1989 n. 67/89, con particolare riferimento al limite massimo delle ore 24.00, l'orario di lavoro viene fissato in un massimo di 3,5 ore.

Eccezionalmente, potrà essere chiesta una seconda prestazione nell'ambito della medesima giornata, nel qual caso l'attività lavorativa non potrà comunque superare, complessivamente, le sei ore.

Art. 2 "Trattamento economico "

A decorrere dal 1° giugno 2003, per ciascuna prestazione del minore viene riconosciuto un importo lordo pari ad € 20,72 cui si aggiunge una quota di Incentivo Produzione e Produttività pari ad € 3,073 lordi e di trattamento di fine rapporto pari ad € 1,74 lordi. Eguale corrispettivo economico verrà riconosciuto nel caso di effettuazione, nell'ambito della stessa giornata, di ulteriore prestazione lavorativa.

Nel caso di effettuazione dell'attività lavorativa all'aperto verrà riconosciuto, a titolo di indennità disagiato lavoro all'aperto, un importo giornaliero pari ad € 2,71 lordi.

Art. 3 "Malattia e infortunio "

Il minore, e per esso il genitore, è tenuto a dare comunicazione della sua assenza alla Fondazione, ed a giustificarla per iscritto. La giustificazione scritta potrà essere prodotta per i primi tre giorni di malattia ed in tal caso nessun trattamento economico competerà al dipendente.

Qualora l'assenza per malattia od infortunio non sul lavoro, attestata da certificato medico, superi le tre giornate, la Fondazione provvederà a corrispondere l'intero trattamento economico di malattia a partire dal primo giorno di malattia e, perdurando l'evento morboso, sino alla scadenza del rapporto di lavoro, per le mancate prestazioni lavorative che avrebbe effettivamente svolto.

In caso di assenza per infortunio non sul lavoro, il minore cui sia stato applicato il trattamento di malattia, è tenuto a rimborsare alla Fondazione l'importo delle prestazioni che gli è stato erogato, qualora il minore stesso abbia diritto ad essere risarcito da un terzo, o dal relativo Istituto Assicuratore, per i danni subiti.

La Fondazione, a tale riguardo, potrà procedere direttamente nei confronti dell'Istituto Assicuratore.

Letto, confermato e sottoscritto

Verona, 5 agosto 2003

L. BOSS.

La R.S.U.

La Fondazione "ARENA DI VERONA"
IL SOVRINTENDENTE